

## SCHEMA ILLUSTRATIVO DELLA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI E GARE FUORISTRADA

TIPOLOGIA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ARTICOLO	TESTO PER ESTRATTO
<b>ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NON COMPETITIVE</b>	l.r. 32/1982 ( <i>Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale</i> )	art. 11 ( <i>Fuoristrada</i> ) comma 3	I comuni, sentite le comunità montane e le comunità collinari, possono individuare, dotandoli di opportuna segnalazione, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. I comuni disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e dandone comunicazione alla Regione.
		art. 11 ( <i>Fuoristrada</i> ) comma 5bis	In deroga ai comma 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
<b>MANIFESTAZIONI COMPETITIVE* (gare ecc.)</b>	l.r. 40/1998 ( <i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i> )	art. 10 ( <i>Fase di Verifica</i> )	categoria B2 numero 49 (Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla Fase di Verifica): <i>Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.</i>
	l.r. 32/1982 ( <i>Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale</i> )	art. 11 ( <i>Fuoristrada</i> ) comma 5bis	Vedi sopra.

\*N.B. per "uso competitivo" si intende la presenza anche di un solo elemento caratterizzante del medesimo, come ad esempio la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente, la previsione di una classifica finale, l'attribuzione di premi a fronte di specifici esercizi (anche di abilità), lo svolgimento di percorsi cronometrati, comprese le attività di verifica, preparazione e allenamento propedeutiche alla attività competitiva (par. 7 della Circolare regionale n. 6/AMB del 29 marzo 2010).

## OSSERVAZIONI

In linea generale, si rammenta che lo svolgimento di manifestazioni e gare fuoristrada sul territorio può comportare un impatto ambientale negativo legato all'affluenza massiccia e concentrata di mezzi e persone su spazi talvolta circoscritti, nonché ai passaggi reiterati dei mezzi impegnati in attività motoristiche.

E' opportuno quindi che le Amministrazioni comunali nell'autorizzare gli eventi, indipendentemente dalla loro natura e dalla fattispecie normativa di riferimento (vedi tabella sovrastante), curino in particolare l'aspetto del ripristino dello stato dei luoghi, prevedendone l'obbligatorietà non solo in caso di applicazione dell'autorizzazione in deroga di cui al comma 5 bis relativa ai percorsi temporanei, ma anche se le manifestazioni si svolgono su percorsi permanenti fuoristrada ad uso turistico-sportivo di cui al comma 3 o in caso di gare su tracciati permanenti ad uso competitivo che abbiano superato le procedure di compatibilità ambientale previste dalla l.r. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Nella discrezionalità delle Amministrazioni comunali rientra poi la possibilità in sede autorizzativa di disciplinare i vari aspetti delle manifestazioni (orari, transiti, numero e tipologia dei mezzi ecc.) con riferimento anche ad altre normative eventualmente rilevanti nel caso specifico (vedi par. 7 della Circolare regionale 6/AMB del 29 marzo 2010) , di richiedere agli organizzatori specifiche garanzie assicurative in relazione all'evento di cui viene chiesta l'autorizzazione, nonché di prevedere eventuali garanzie finanziarie (fidejussioni bancarie e/o depositi cauzionali) da richiedere agli organizzatori delle manifestazioni, onde assicurare il ripristino dei danni eventualmente cagionati al percorso, richiedendo nei casi più significativi anche la consegna di disciplinari e progetti di ripristino in sede autorizzativa.

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**  
(estratto dal “*Prontuario per l’applicazione delle sanzioni amministrative*” l.r. 32/1982)

L.R. 32/1982 e s.m.i.			DESCRIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO	SANZIONI AMMINISTRATIVE art. 38 L.R. 32/1982 come sostituito dall’art. 42 L.R. 9/2007		C/C INTESTATO	NOTE
TITOLO	ART.	COMMA		MINIMO MASSIMO	MISURA RIDOTTA		
<b>FUORISTRADA</b>	art.11  art. 38 lettera d)	1	Attività e manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del 3° comma dell’art.11 o competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40	Sanzione fissa 10.420 più euro1000,00 fino a 50 partecipanti, o euro 1500,00 da 51 a 100, o euro 2000,00 da 101 a 200, o euro 3000,00 se più di 200	3.473 più un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività

<b>FUORISTRADA</b>	art.11  art. 38 lettera d)	1	Manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 11 o realizzate in difformità della stessa	Sanzione fissa 10.420 più euro1000,00 fino a 50 partecipanti, o euro 1500,00 da 51 a 100, o euro 2000,00 da 101 a 200, o euro 3000,00 se più di 200	3.473 più un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
<b>FUORISTRADA</b>	art.11  art. 38 lettera d)	1	Mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada	Sanzione fissa 10.420 più euro1000,00 fino a 50 partecipanti, o euro 1500,00 da 51 a 100, o euro 2000,00 da 101 a 200, o euro 3000,00 se più di 200	3.473 più un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività

<b>FUORISTRADA</b>	art.11  art. 38 lettera d)	1	Mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori di manifestazioni o gare motoristiche fuoristrada	Sanzione fissa 10.420 più euro1000,00 fino a 50 partecipanti, o euro 1500,00 da 51 a 100, o euro 2000,00 da 101 a 200, o euro 3000,00 se più di 200	3.473 più un terzo della sanzione calcolata sulla base del numero dei partecipanti	C/C provinciale	Sanzione applicata a carico degli organizzatori degli eventi e delle attività
--------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	-----------------	---